



AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI VITERBO

01100 VITERBO - Via I. Garbini 78/a - Tel. 0761. 2931 - Fax 0761. 227 303 C.F. 80000910564 - P.IVA 00061420568

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DELL'ELENCO DI PROFESSIONISTI DA CONSULTARE PER IL CONFERIMENTO DI SERVIZI TECNICI ATTINENTI L'ARCHITETTURA E L'INGEGNERIA DI IMPORTO INFERIORE AD € 100.000,00.

Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 21 del 16-12-2014

Art.1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente e dello Statuto, disciplina le modalità ed i criteri di conferimento degli incarichi di prestazioni professionali inerenti i servizi tecnici attinenti all'architettura e all'ingegneria di importo inferiore a 100.000,00 Euro, ai sensi dell'art. 91 del Codice dei Contratti Pubblici e dell'art. 267 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..

Con il presente regolamento si applicano, ai fini dell'affidamento degli incarichi di cui sopra, i principi generali dell'azione amministrativa in materia di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità di cui all'art. 2 del D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni.

Il presente regolamento fissa i criteri per l'iscrizione e stabilisce le modalità di utilizzo, nonché i meccanismi di aggiornamento dell'Elenco stesso.

Art.2 Disciplina della materia e ammissibilità degli incarichi

L'Azienda, nell'affidamento degli incarichi di cui al presente regolamento utilizza e valorizza le risorse tecnico-professionali interne.

E' consentito, tuttavia, affidare incarichi tecnici esterni, secondo quanto previsto dall'art. 90 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- a) in carenza di organico di personale tecnico, adeguato alle prestazioni richieste;
- b) in caso di oggettive difficoltà di rispettare i tempi dalla programmazione dei lavori;
- c) in caso di lavori di speciale complessità e rilevanza architettonica o ambientale;
- d) in caso di necessità di predisporre progetti integrati che richiedano pluralità di competenze.

Art. 3 Formazione dell'Elenco di Professionisti

Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni è istituito apposito elenco la cui tenuta ed il relativo aggiornamento è demandata all'Area Tecnica.

Possono iscriversi per gli incarichi di cui al presente Regolamento, ai sensi del comma 1 dell'art. 90 del Codice dei Contratti, i seguenti soggetti:

1. professionisti singoli;
2. professionisti associati nelle forme di cui alla Legge 23/11/1939 n. 1815 e successive modificazioni;
3. società di professionisti di cui all'art. 90 comma 2 lett.a) del Codice dei Contratti; (s.n.c./s.a.s./cooperative);
4. società di ingegneria di cui all'art. 90 comma 2 lett. b) del Codice dei Contratti;
5. raggruppamenti temporanei tra i soggetti sopraelencati;
6. consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista.

E' fatto divieto ai professionisti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio stabile, ovvero di partecipare in forma individuale qualora abbia partecipato in raggruppamento o consorzio (art. 37, comma 7 e art. 90, comma 1, lettera h) D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.). La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dall'elenco.

In caso di iscrizione di raggruppamenti temporanei, al momento di affidamento dell'incarico è vietata qualsiasi modificazione alla composizione rispetto a quella iscritta nell'Elenco.

Gli incarichi professionali possono avere ad oggetto:

A. ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE (redazione di studi di fattibilità, progetti preliminari, progetti definitivi e progetti esecutivi):

- a1. progettazione architettonica,
- a2. progettazione strutturale,
- a3. progettazione impiantistica (impianti elettrici, fotovoltaici, termoidraulici, solari, condizionamento, antincendio),

B. ATTIVITA' TECNICO AMMINISTRATIVE CONNESSE ALLA PROGETTAZIONE

- b1. direzione lavori,
- b2. coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
- b3. servizi di geologia, idrogeologia, geotecnica e geomeccanica,
- b4. rilievi, accatastamenti e frazionamenti
- b5. studi di impatto ambientale e procedure V.I.A.
- b6. servizi di supporto al RUP,
- b7. attività di verifica e validazione della progettazione,
- b8. collaudi statici e funzionali
- b9. collaudi tecnico- amministrativi.

Questa Amministrazione, una volta concluso l'esame delle domande da parte dell'Area Tecnica, finalizzato a verificare la completezza e la conformità della documentazione richiesta, provvederà a formare un unico elenco in cui i professionisti saranno inseriti in ordine alfabetico, non essendo prevista la predisposizione di graduatoria di merito, dal quale l'Azienda potrà attingere individuando il professionista a secondo della tipologia di incarico da conferire.

L'elenco ha validità annuale a decorrere dalla data della determinazione del Direttore Generale di approvazione dell'Elenco stesso.

In sede di prima formazione dell'elenco saranno prese in considerazione le richieste pervenute entro e non oltre il termine di cui al successivo articolo.

Le domande che perverranno dopo la scadenza del termine non saranno inserite immediatamente nell'elenco, ma solo al successivo aggiornamento previsto, che avverrà con cadenza annuale.

Art. 4

Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

Possono concorrere alla procedura di formazione dell'elenco i soggetti indicati all'art. 90 comma 1, lett. d) e) f) g) h) del D.Lgs. n. 163/2006 e smi.

I soggetti di cui sopra devono essere necessariamente iscritti ai relativi albi professionali ed in possesso dei requisiti (in funzione delle caratteristiche proprie di ogni soggetto) prescritti:

- dall'art. 38 del D.Lgs 163/2006 (requisiti di ordine generale di capacità giuridica);
- dall'art. 90, co. 7 del D.Lgs 163/2006 (requisiti di ordine speciale di capacità professionale);
- dall'art. 254 del D.P.R. 05/10/2010 n° 207 (requisiti delle società di ingegneria);
- dall'art. 255 del D.P.R. 05/10/2010 n° 207 (requisiti delle società di professionisti);
- dalle restanti norme delle vigenti disposizioni aventi attinenza con gli affidamenti dei servizi tecnici oggetto di affidamento che prescrivono requisiti o condizioni soggettive ed oggettive per coloro che intendono contrarre con la Pubblica Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.

Art. 5

Procedura e documenti per l'iscrizione

L'iscrizione all'Elenco dei Professionisti è a richiesta di parte e si provvederà a dare opportuna informazione agli interessati mediante pubblicazione di specifico avviso sul sito internet www.atervt.it.

La domanda, redatta su carta non legale, deve essere sottoscritta da:

- In caso di professionista singolo, dal professionista stesso;
- In caso di raggruppamento temporaneo tra professionisti, da tutti i professionisti;
- In caso di studio professionale associato, dal legale rappresentante dello studio medesimo;
- In caso di società di professionisti o di ingegneria, di cui all'art. 90 comma 2 lett. A) e b) del D.Lgs.163/2006, dal legale rappresentante della società;

L'istanza per l'iscrizione deve essere redatta utilizzando il Modello A – Domanda inserimento nell'elenco di professionisti - in cui si attesta di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e si dichiara di aver preso conoscenza e di accettare il presente regolamento e il relativo avviso, in particolare per quanto attiene alle modalità di conferimento dell'incarico e di determinazione del compenso professionale.

La documentazione da produrre a corredo della domanda, a pena di esclusione, è la seguente:

- a) Curriculum professionale
- b) Fotocopia non autenticata di un documento valido di identità del sottoscrittore/i;

Le domande di iscrizione dovranno pervenire all'Ente, in busta sigillata recante all'esterno il nominativo e la seguente dicitura: "Avviso Pubblico per la costituzione dell'Elenco di Professionisti per l'affidamento di servizi tecnici attinenti l'architettura e l'ingegneria di importo inferiore a € 100.000,00" entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del relativo avviso sul sito internet www.atervt.it, tramite servizio postale raccomandato e/o corriere e/o consegna a mani, e/o al seguente indirizzo di posta certificata: aterviterbo@pec.it

L'Area Tecnica dell'Azienda cura l'accettazione delle domande, le forme di pubblicità di cui sopra, la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco.

I professionisti di cui all'art. 90 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 iscritti potranno presentare aggiornamento dei loro curricula ovvero comunicare ogni variazione che fosse influente sul possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Elenco.

L'inclusione nell'elenco non costituisce titolo per pretendere l'affidamento di incarico e l'Azienda non è assolutamente vincolata nei confronti dei professionisti iscritti.

L'Elenco è pubblicato sul sito web e all'albo Pretorio dell'Azienda; **la pubblicazione costituisce notifica agli interessati dell'avvenuta iscrizione.**

L'esito negativo della domanda di iscrizione, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto ai soggetti interessati.

Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, essendo l'abilitazione e la rispondenza ai requisiti richiesti nel presente Regolamento elementi sufficienti per l'iscrizione all'Elenco.

Tutte le domande eventualmente presentate prima della data di pubblicazione del presente avviso dovranno essere riformulate in conformità alle indicazioni contenute nell'avviso stesso e nuovamente inoltrate.

Art. 6

Cause di esclusione

Saranno escluse dalla procedura di formazione dell'elenco di cui all'oggetto le domande pervenute oltre il termine di scadenza (farà fede il timbro di arrivo dell'Ufficio Protocollo dell'Azienda) ai fini della formazione dell'elenco per la prima volta, le domande in questione saranno inserite nell'elenco in occasione del primo aggiornamento dello stesso;

- incomplete nei dati;
- con domanda di iscrizione all'elenco non sottoscritta;
- prive di copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- con candidatura ad una stessa categoria sia come professionista singolo che come membro di una società, raggruppamento, studio professionale nonché come membro di due o più società, raggruppamenti o studi professionali come disciplinato dall'art. 253 D.P.R. 05/10/2010 n. 207;
- i cui partecipanti, per legge o a seguito di provvedimento disciplinare o per contratto, siano inibiti all'esercizio della libera professione.

Art. 7

Criteri per il conferimento degli incarichi

Questa Azienda, ai fini dell'affidamento di eventuali incarichi, per i quali non sia disponibile l'espletamento da parte di personale dipendente, così come indicato all'articolo 2 del presente regolamento, rende noto che procederà secondo le seguenti modalità:

- per incarichi di importo fino ad € 15.000,00, oneri esclusi, mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125 comma 11 D.Lgs. 163/06 e smi;
- per incarichi di importo superiore a € 15.000,00 e fino a 100.000,00 mediante procedura negoziata ai sensi del D.Lgs 163/2006 art. 91 e del Regolamento dell'Azienda con l'invito rivolto ad un numero di professionisti non inferiore a cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

A seconda della prestazione di cui necessiterà l'Amministrazione, i professionisti da invitare saranno individuati e invitati a presentare offerta, in base ai principi di rotazione e di divieto di cumulo degli incarichi, scorrendo l'elenco in cui verranno inseriti, eventualmente anche tramite estrazione a sorte.

Gli elementi essenziali della prestazione richiesta, ovvero l'oggetto dell'incarico, i requisiti richiesti, l'importo a base di gara, le modalità di scelta del contraente, i tempi di esecuzione, eventuali penali, i termini per la presentazione della candidatura e in generale le condizioni dell'incarico saranno indicati nella lettera d'invito.

Ai fini dell'affidamento di eventuali incarichi si richiamano le norme sulle cause di incompatibilità come disciplinate dall'art. 90 comma 8 del d.lgs 163/2006 e s.m.i.

Con riguardo ai criteri di selezione delle offerte, sarà facoltà dell'amministrazione avvalersi del criterio del prezzo più basso o, in alternativa, del criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto dispone l'art. 81 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Nel caso in cui ci si avvalga del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa verranno di volta in volta stabiliti i fattori ponderali per l'attribuzione dei punteggi secondo le indicazioni contenute nell'art. 83 del Codice e dell'art. 266 del DPR 207/2010 e s.m.i.. In tal caso si procederà alla valutazione dell'anomalia delle offerte secondo quanto disposto dall'art. 86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte, che in base ad elementi specifici, appaiono anormalmente basse (art. 86, comma 3 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere agli affidatari degli incarichi ulteriore documentazione comprovante quanto dichiarato ai fini dell'iscrizione nell'elenco, nonché il possesso degli ulteriori requisiti specifici e l'inesistenza delle eventuali situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

Non si procederà ad assegnare incarichi a professionisti che abbiano già avuto un affidamento, per la medesima tipologia di incarico, prima dello scorrimento dell'intero elenco.

Art. 8 Cancellazione dall'elenco

La cancellazione dei professionisti dall'elenco avverrà automaticamente nei seguenti casi:

- radiazione dai rispettivi Ordini e Collegi professionali;
- qualora non permangano i requisiti dichiarati in sede di iscrizione;
- abbiano in corso un contenzioso con l'Azienda;
- siano responsabili di gravi inadempienze.

Il provvedimento di cancellazione sarà disposto con provvedimento del Direttore Generale sulla base di motivata relazione.

Prima della proposta di cancellazione il dirigente dovrà darne comunicazione al professionista con la specificazione degli addebiti e questi avrà a disposizione 10 giorni per le eventuali eccezioni al provvedimento, che saranno valutate dal dirigente medesimo.

Art. 9 Compensi economici

I corrispettivi degli incarichi faranno riferimento alle vigenti normative in materia di compensi professionali.

Al riguardo, il professionista deve presentare apposito preventivo di massima, adeguato alla importanza dell'opera, con l'indicazione per le singole prestazioni di tutte le voci di costo comprensive di spese oneri e contributi.

Art. 10 Convenzione

Gli incarichi verranno formalizzati con apposita convenzione, recante la sottoscrizione del/i professionista/i "per accettazione" nella quale si impegna ad accettare l'incarico e s'impegna ad informare per iscritto l'ufficio Tecnico dell'Ente su tutte le iniziative e le attività dagli stessi intraprese in ordine all'incarico ricevuto.

Art. 11 Responsabile del procedimento

Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., il Responsabile del procedimento è il funzionario responsabile servizio costruzioni dell'Area Tecnica.

Eventuali informazioni potranno essere richieste al numero telefonico 0761/2931 e e-mail info@atervt.it

Art. 12 Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.13, comma 1, del D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", in ordine al procedimento instaurato con il presente Elenco si informa che:

- a) il titolare del trattamento dei dati è l'ATER di Viterbo;
- b) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento ineriscono
esclusivamente alla procedura di formazione dell'elenco e di affidamento degli incarichi;
- c) il conferimento dei dati ha natura facoltativa e si configura come onere, nel senso che il
professionista che intende essere inserito nell'elenco deve rendere le informazioni richieste
dalla procedura di iscrizione;
- d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale interno dell'Amministrazione coinvolto nel procedimento;
 - ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L.241/90;
- e) Responsabile del Procedimento Amministrativo è il funzionario responsabile servizio costruzioni dell'Area Tecnica.

Art. 13 Pubblicità

L'Avviso per la formazione dell'elenco di cui al precedente art. 3, la relativa modulistica, nonché il presente Regolamento sono pubblicati all'Albo dell'Ente e sul sito internet istituzionale www.atervt.it